



Sentenza n. 131/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Luigi Cirillo **Presidente**

Sabrina Facciorusso **Primo Referendario**

Guido Tarantelli **Primo Referendario relatore**

SENTENZA

Giudizio di conto iscritto al n. 23783 del registro di Segreteria,
relativo al conto giudiziale n° 39884 reso dall'agente contabile

Pompeo La Banca, nato a Cassano allo Ionio (Cs), c.f.

LBNPMP58B13C002G, in qualità di economo dell'Università

degli Studi Magna Graecia di Catanzaro – Dipartimento di

Giurisprudenza, Economia e Sociologia - per l'esercizio 2019,

rappresentato e difeso, per procura in atti, dagli Avv. ti Proff.

Umberto Gargiulo, con studio in Napoli via Michele Zannotti n.

20, pec: umbertogargiulo@avvocatinapoli.legalmail.it e

Annalaura Giannelli, con studio in Milano, Via Bartolomeo

Eustachi 41, pec: annalaura.giannelli@milano.pecavvocati.it

- esaminati gli atti e i documenti di causa;

- nella pubblica udienza del 13.3.2024, data per letta la

relazione sul consenso delle parti presenti e udito per l'Ufficio

del Pubblico Ministero la dott.ssa Maria Gabriella Dodaro, per

l'agente contabile, presente in udienza, il difensore costituito

Avvocato Giannelli Anna Laura, anche per delega dell'Avvocato Gargiulo Umberto e per l'Amministrazione la dott.ssa Grazia Colafatti, che concludevano come da verbale di udienza.

FATTO

1. Con **relazione n. 463/2023** il Magistrato istruttore rappresentava che il conto giudiziale n. 39884, inerente all'anno 2019, dell'agente contabile Pompeo La Banca, risultava sottoscritto dall'agente contabile, vistato per regolarità dal Responsabile del Servizio finanziario e provvisto del provvedimento di parifica.

Dal punto di vista formale, la gestione è stata rappresentata utilizzando il modello 23 allegato al DPR 194/96, espressamente previsto per la resa dei conti degli economi, e indica quanto segue:

Apertura fondo economale 2.000,00 (ordinativo 59)

Chiusura fondo economale Non è indicata

Spesa economale 3.448,09

Reintegro spesa economale 1.448,09 (ordinativo 4387)

A seguito di richiesta istruttoria l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, con nota protocollo n. 804 del 21 marzo 2023, depositata in data 30 marzo 2023, ha trasmesso notizie e documenti rappresentando in premessa che l'agente contabile Pompeo La Banca dal 1° marzo 2023 era stato collocato in quiescenza.

Esaminato il conto medesimo e ritenuto non completo, stante

la carenza documentale, con successive note istruttorie venivano richiesti ulteriori documenti e chiarimenti.

In particolare, con la nota istruttoria n. 3839 sono stati richiesti:

1) Ordinativo di pagamento n. 6975 completo di quietanza;

2) Ordinativo di pagamento n. 4387 completo di quietanza;

3) Ordinativo di incasso n. 6977 completo di quietanza;

4) Ordinativo di incasso n. 6978 completo di quietanza;

5) Ordinativo di incasso n. 6979 completo di quietanza;

6) Ordinativo di incasso n. 6980 completo di quietanza;

7) Ordinativo di incasso n. 6981 completo di quietanza;

8) A quale soggetto è riferito il codice fiscale (CNMLNC15A01C352Q) riportato:

a) nel dettaglio n. 1 all'ordinativo n. 59 del 14.01.2019;

b) nel dettaglio n. 1 dell'ordinativo n. 6975 dell'11.12.2019;

c) nel dettaglio n. 1 all'ordinativo n. 4387 del 28.8.2019;

d) nel dettaglio n. 1 dell'ordinativo n. 6978 dell'11.12.2019;

e) nel dettaglio n. 1 dell'ordinativo n. 6979 dell'11.12.2019;

f) nel dettaglio n. 1 dell'ordinativo n. 6980 dell'11.12.2019;

g) nel dettaglio n. 1 dell'ordinativo n. 6981 dell'11.12.2019;

9) Scontrino scansionato in forma completa relativo all'operazione registrata sul registro fondo economale al numero scrittura 95 del 21.11.2019 "cavo collegamento reti" dell'importo pari ad euro 18,50. Relativamente alla fornitura del predetto materiale è stata anche chiesto il buono di consegna e/o la presa in carico;

	10) Presa in carico del materiale di seguito specificato in quando	
	mancante rispetto agli altri beni acquistati con fondi economali:	
	a) spesa contabilizzata sul registro fondo economale al numero	
	scrittura 1 del 17.01.2019 “stampa attestati su pergamena per	
	allievi corso di perfezionamento in “organizzazione qualità e	
	gestione del personale nella sanità pubblica” dell’importo pari	
	ad Euro 32,94;	
	b) spesa contabilizzata sul registro fondo economale al numero	
	scrittura 11 dell’8.02.2019 “Antivirus e toner” dell’importo pari	
	ad Euro 115,00;	
	c) spesa contabilizzata sul registro fondo economale al numero	
	scrittura 15 dell’1.3.2019 “Acqua per consiglio” dell’importo pari	
	ad Euro 15,40;	
	d) spesa contabilizzata sul registro fondo economale al numero	
	scrittura 17 del 14.3.2019 “Acqua per consiglio” dell’importo	
	pari ad Euro 2,40;	
	e) Spesa contabilizzata sul registro fondo economale al numero	
	scrittura 23 dell’11.4.2019 “Acqua per consiglio” dell’importo	
	pari ad Euro 2,40;	
	f) Spesa contabilizzata sul registro fondo economale al numero	
	scrittura 31 del 08.05.2019 “duplicazione chiavi” dell’importo	
	pari ad Euro 7,00;	
	g) Spesa contabilizzata sul registro fondo economale al numero	
	scrittura 38 del 28.05.2019 “ristampa locandine” dell’importo	
	pari ad euro 43,00. Relativamente alla presente spesa è utile	

acquisire le ragioni della ristampa;

h) Spesa contabilizzata sul registro fondo economale al numero scrittura 40 del 10.06.2019 “prolunga” dell’importo pari ad Euro 7,50;

i) Spesa contabilizzata sul registro fondo economale al numero scrittura 45 del 2.07.2019 “duplicazione chiavi” dell’importo pari ad Euro 10,00;

j) Spesa contabilizzata sul registro economale al numero di scrittura 49 del 25 luglio 2019 “Duplicazione chiavi” dell’importo pari ad Euro 5,20;

k) Spesa contabilizzata sul registro economale al numero di scrittura 50 del 26 luglio 2019 “toner” dell’importo pari ad Euro 120,00;

l) Spesa contabilizzata sul registro economale al numero di scrittura 51 dell’1.8.2019 “Riduttore per annaffiare aiuola del dipartimento” dell’importo pari ad Euro 6,00;

m) Spesa contabilizzata sul registro economale al numero di scrittura 57 del 03.09.2019 “duplicazione chiavi ed etichette porta chiavi” dell’importo pari ad Euro 8,50;

n) Spesa contabilizzata sul registro economale al numero di scrittura 59 del 6.9.2019 “Sostituzione unità immagine stampante” dell’importo pari ad Euro 65,00;

o) Spesa contabilizzata sul registro economale al numero di scrittura 60 del 9.9.2019 “Batterie per radiomicrofoni” dell’importo pari ad Euro 23,50;

	p) Spesa contabilizzata sul registro economale al numero di scrittura 61 del 10.09.2019 “Batterie ricaricabili” dell’importo pari ad Euro 20,00;	
	q) Spesa contabilizzata sul registro economale al numero di scrittura 66 del 17.09.2019 “Duplicazione chiavi” dell’importo pari ad Euro 7,00;	
	r) Spesa contabilizzata sul registro economale al numero di scrittura 85 del 7.11.2019 “Duplicazione chiavi” dell’importo pari ad Euro 4,10;	
	s) Spesa contabilizzata sul registro fondo economale al numero di scrittura 94 del 21.11.2019 “duplicazione chiavi” dell’importo pari ad Euro 6,00;	
	t) Spesa contabilizzata sul registro fondo economale al numero di scrittura 99 del 4.12.2019 “targa denominazione Centro di ricerca laboratorio di storia giuridica ed economica” dell’importo pari ad Euro 30,00;	
	u) Spesa contabilizzata sul registro fondo economale al numero di scrittura 100 del 6.12.2019 “cavi e prese” dell’importo pari ad Euro 20,00;	
	11) Relazione illustrativa a firma dei revisori dei conti e/o del revisore unico sulla movimentazione dell’anticipazione del fondo economale e dei rimborsi nell’esercizio oggetto di verifica finalizzata all’accertamento:	
	- dell’avvenuto bilanciamento della partita di giro (in entrata ed in uscita dell’importo pari ad Euro 2.000,00) a conferma del	

quale è stato chiesto il mastro contabile relativo al capitolo denominato fondo economale;

- della corretta esecuzione dei rimborsi della spesa (che dalla contabilità depositata dovrebbe essere pari ad Euro 1.448,09) anche tramite l'invio di tabella riassuntiva che specificasse i documenti contabili di riferimento i quali dovevano essere allegati;

- dell'effettiva restituzione del fondo di cassa a fine anno con allegati i documenti contabili.

Con la successiva nota istruttoria n. 3952 venivano richiesti:

1) Buoni di consegna e/o presa in carico relativi ai seguenti pagamenti:

1.a) Spesa contabilizzata sul registro fondo economale al n. 6 del 23.02.2023 "Duplicazioni chiavi" dell'importo pari ad Euro 12,00;

1.b) Spesa contabilizzata sul registro fondo economale al n. 8 del 04.02.2019 "Acqua" dell'importo pari ad Euro 2,40;

2) Relazione del collegio dei revisori/revisore unico attestante l'effettiva annotazione nei registri dell'Ateneo (di facile consumo, ecc.) dei beni rispetto ai quali la presa in carico non risulta firmata. Nel dettaglio:

a) Spesa contabilizzata sul registro fondo economale al numero scrittura 5 del 17.01.2019 "switch, antivirus, toner" dell'importo pari ad Euro 60,00;

b) Spesa contabilizzata sul registro fondo economale al numero

scrittura 20 dell'1.4.2019 "Cancelleria" dell'importo pari ad Euro 54,00;

c) Spesa contabilizzata sul registro fondo economale al numero scrittura 27 dell'26.4.2019 "Timbri" dell'importo pari ad Euro 50,00;

d) Spesa contabilizzata sul registro fondo economale al numero scrittura 30 del 03.05.2019 "cartelle porta progetti" dell'importo pari ad Euro 10,00;

e) Spesa contabilizzata sul registro fondo economale al numero scrittura 36 del 27.05.2019 "toner" dell'importo pari ad Euro 55,00;

f) Spesa contabilizzata sul registro economale al numero di scrittura 52 dell'1 agosto 2019 "locandine e poster" dell'importo pari ad Euro 100,00;

g) Spesa contabilizzata sul registro fondo economale al numero scrittura 88 del 14.11.2019 "targa" dell'importo pari ad Euro 25,00;

h) Spesa contabilizzata sul registro fondo economale al numero scrittura 102 del 10.12.2019 "materiale di cancelleria" dell'importo pari ad Euro 13,50;

3) Relazione a firma del responsabile del procedimento dott.ssa Grazia Colafati nella quale si indica, sulla scorta degli atti organizzativi d'Ateneo, il soggetto che era tenuto ad apporre la firma in calce al predetto timbro.

La documentazione è pervenuta alla segreteria della Sezione

giurisdizionale con deposito DaeD del 22 settembre 2023 n. 32578.

Sulla base di tali elementi la Relazione evidenziava alcuni elementi di criticità

A) Sulla costituzione del fondo economale

A conclusione di un primo esame erano emersi dei profili sottoposti alla valutazione del collegio.

Relativamente al punto 3) della prima richiesta istruttoria – invio del regolamento di economato – il direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia ha comunicato che *“L’ateneo non è dotato di regolamento finalizzato”*.

Pertanto, la disciplina è ricavabile dal Regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, il quale, all’art. 27 rubricato *“Fondo economale”* (Titolo II - Gestione contabile) statuisce che *“1. L’economo dell’Università è nominato con decreto del Direttore Generale; 2. Il fondo economale è deciso all’inizio di ciascun esercizio dal Consiglio di Amministrazione ed è reintegrabile previa presentazione del rendiconto delle somme già spese”*; nonché dall’articolo 63 rubricato *“Fondo economale”* (Titolo V – Centri autonomi di gestione), il quale prevede che *“1. L’Economo del Centro Autonomo di Gestione è nominato con decreto del Direttore del Centro stesso. 2. Il Consiglio di Amministrazione, all’inizio di ciascun esercizio, determina l’entità del fondo a disposizione dell’Economo del Centro Autonomo di*

Gestione, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto delle somme già spese. 3. Si rinvia alle norme contenute all'art. 27 del presente regolamento".

Al riguardo, con provvedimento n. 4 – protocollo n. 51 – datato 9 gennaio 2019 il direttore del dipartimento di giurisprudenza, economia e sociologia, prof. Geremia Romano – ha nominato il sig. Pompeo La Banca economo del predetto dipartimento ed ha disposto di procedere all'emissione di un ordinativo di pagamento in favore del predetto agente contabile dell'importo pari ad euro 2.000,00 a titolo di *"apertura fondo economale"*.

Il provvedimento era vincolato alla ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza Economia e Sociologia *"il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza Economia e Sociologia nella prima adunanza utile"*.

Tale provvedimento non risulta conforme alla disposizione regolamentare di cui all'art 27 punto 2) il quale, con riguardo alla costituzione del fondo economale dispone *"Il Consiglio di Amministrazione, all'inizio di ciascun esercizio, determina l'entità del fondo a disposizione dell'economo..."*.

Il predetto provvedimento veniva ratificato in seno al Consiglio del Dipartimento di giurisprudenza, economia e sociologia (direttore prof. Geremia Romano, segretario verbalizzate Pompeo La Banca nella seduta del 30 gennaio 2019), contrariamente a quanto disposto dalla previsione regolamentare che, invece,

attribuisce il relativo potere al Consiglio di Amministrazione.

B) Approvazione e liquidazione dei rendiconti trimestrali.

Con nota protocollo n. 804 del 21 marzo 2023, il prof. Romano ha comunicato che *“per quanto concerne il punto 4) (prima nota istruttoria), in merito alle deliberazioni di approvazione e liquidazione dei rendiconti trimestrali, si specifica che, in assenza del regolamento economale di Ateneo, non sono stati redatti rendiconti trimestrali, né deliberazioni di approvazione degli stessi”*.

- Con ordinativo di pagamento n. 4387, a firma del Direttore Prof. Romano Geremia e del Segretario Amministrativo Pompeo La Banca, è stato effettuato il reintegro delle somme spese dall'economo nel periodo gennaio-luglio 2019 (euro 1.448,09) a seguito di specifico provvedimento n. 99 (prot. 2286) del Direttore di dipartimento prof. Geremia Romano.

Anche tale provvedimento era vincolato alla ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza Economia e Sociologia.

Il predetto provvedimento è stato ratificato in seno al Consiglio del Dipartimento di giurisprudenza, economia e sociologia (direttore prof. Geremia Romano, segretario verbalizzate Pompeo La Banca nella seduta del 25 settembre 2019);

- Con ordinativo di pagamento n. 6977 dell'11.12.2019, a firma del Direttore Prof. Romano Geremia e del Segretario Amministrativo Pompeo La Banca, è stato effettuato un

rimborso di fondi economali e carte aziendali per un importo pari ad Euro 404,52;

- Con ordinativo di incasso n. 6978 dell'11.12.2019, a firma del Direttore Prof. Romano Geremia e del Segretario Amministrativo Pompeo La Banca è stato effettuato un rimborso di fondi economali e carte aziendali per un importo pari ad Euro 10,00;

- Con ordinativo di incasso n. 6979 dell'11.12.2019, a firma del Direttore Prof. Romano Geremia e del Segretario amministrativo Pompeo La Banca è stato effettuato un rimborso di fondi economali e carte aziendali per un importo pari ad Euro 936,60;

- Con ordinativo di incasso n. 6980 dell'11.12.2019, a firma del Direttore Prof. Romano Geremia e del Segretario Amministrativo Pompeo La Banca è stato effettuato un rimborso di fondi economali e carte aziendali per un importo pari ad Euro 244,80;

- Con ordinativo di incasso n. 6981 dell'11.12.2019, a firma del Direttore Prof. Romano Geremia e del Segretario Amministrativo Pompeo La Banca è stato effettuato un rimborso di fondi economali e carte aziendali per un importo pari ad Euro 404,08.

Anche in questo caso si registra una irregolarità formale, infatti, a fronte della previsione contenuta all'articolo 27 punto 2) del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità stabilisce il Consiglio di Amministrazione "*all'inizio di ciascun esercizio, determina l'entità del fondo a disposizione dell'economo, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute*"; i reintegri

vengono disposti dal Direttore di dipartimento Prof. Romano Geremia e dal Segretario Amministrativo Pompeo La Banca.

C) Spese sostenute

C1) Spese documentate ma eseguite in violazione del principio della competenza finanziaria.

Rientrano in tale fattispecie:

- Spesa contabilizzata sul registro fondo economale al numero scrittura 1 del 17.01.2019 “*stampa attestati su pergamena per allievi corso di perfezionamento in “organizzazione qualità e gestione del personale nella sanità pubblica”* pagata su ricevuta fiscale n. 31 del 12.11.2018 dell’importo pari ad Euro 32,94.

- Spesa contabilizzata sul registro fondo economale al numero scrittura 2 del 17.01.2019 “*Raccomandata per anagrafe prestazioni*” – Euro 5,40 – cfr. ricevuta postale del 13.12.2018.

Totale 38,34.

C2) Spese non conformi alle previsioni regolamentari o, comunque, irregolari

Rientrano in tale fattispecie:

- Spesa contabilizzata sul registro fondo economale al numero scrittura 9 del 05.02.2019 “*Telegramma di cordoglio per la scomparsa della cognata della professoressa Donatella Monteverdi*” dell’importo pari ad Euro 8,50;

- Spesa contabilizzata sul registro fondo economale al numero scrittura 25 del 16.04.2019 “*Telegramma di cordoglio per la scomparsa del padre delle dipendenti professoresses Paola e*

Maria Luisa Chiarella” dell’importo pari ad Euro 8,50;

- Spesa contabilizzata sul registro economale al numero di scrittura 37 del 28 maggio 2019 “*Rimborso spese di accoglienza professor Bo Edvardsson*” dell’importo pari ad Euro 185,80. Sull’irregolarità della spesa veniva indicato che ai sensi dell’art. 26 punto 5) del regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dovevano essere documentate con fattura le spese superiori ad Euro 100,00 cosa che non è avvenuta nel caso in esame documentato da due scontrini di cui uno poco leggibile e di importo corretto a penna.

Inoltre, in calce alla richiesta della professoressa Colurcio il prof. Geremia Romano classifica la spesa nell’alveo delle spese di rappresentanza non incluse tra quelle sostenibili con fondi economali;

- Spesa contabilizzata sul registro fondo economale al numero scrittura 42 del 17.06.2019 “*cuscinio di fiori di cordoglio per scomparsa coniuge prof. Giusy Cosco*” dell’importo pari ad Euro 50,00;

- Spesa contabilizzata sul registro fondo economale al numero scrittura 44 del 19.06.2019 “*telegramma di cordoglio scomparsa moglie dipendente dott. Giuseppe Giuliano*” dell’importo pari ad Euro 8,50;

- Spesa contabilizzata sul registro economale al numero di scrittura 48 del 25 luglio 2019 “*Lavaggio toghe*” dell’importo pari ad Euro 120,00. Sull’irregolarità della presente spese è utile

aggiungere che ai sensi dell'art. 26 punto 5) del regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dovevano essere documentate con fattura le spese superiori ad Euro 100,00 cosa che non è avvenuta nel caso in esame documentato da ricevuta fiscale;

- Spesa contabilizzata sul registro economale al numero di scrittura 50 del 26 luglio 2019 "toner" dell'importo pari ad euro 120,00. Sull'irregolarità della presente spese è utile precisare che ai sensi dell'art. 26 punto 5) del regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dovevano essere documentate con fattura le spese superiori ad Euro 100,00 cosa che non è avvenuta nel caso in esame documentato da ricevuta fiscale;

- Spesa contabilizzata sul registro fondo economale al numero scrittura 56 del 28.08.2019 "*telegramma per scomparsa padre dipendente*" dell'importo pari ad Euro 8,50;

- Spesa contabilizzata sul registro fondo economale al numero scrittura 64 del 16.09.2019 "*telegramma per scomparsa mamma del direttore generale*" dell'importo pari ad Euro 8,50;

- Spesa contabilizzata sul registro fondo economale al numero scrittura 67 del 23.09.2019 "*telegramma per scomparsa padre dipendente*" dell'importo pari ad Euro 8,50;

- Spesa contabilizzata sul registro fondo economale al numero scrittura 69 del 25.09.2019 "*acquisto codici aggiornati*" dell'importo pari ad Euro 80,75;

- Spesa contabilizzata sul registro fondo economale al numero scrittura 73 dell'1.10.2019 "*telegramma per scomparsa padre dipendente*" dell'importo pari ad Euro 8,50;

- Spesa contabilizzata sul registro fondo economale al numero scrittura 82 del 30.10.2019 "*manuale diritto penale*" dell'importo pari ad euro 102,00;

- Spesa contabilizzata sul registro fondo economale al numero scrittura 88 del 14.11.2019 "*targa commemorativa Mons. Bertolone*" dell'importo pari ad Euro 25,00;

- Spesa contabilizzata sul registro fondo economale al numero scrittura 92 del 19.11.2019 "*Volume diritto penale*" dell'importo pari ad Euro 62,05;

- Spesa contabilizzata sul registro fondo economale al numero scrittura 96 del 29.11.2019 "*targa presidente AIDP*" dell'importo pari ad Euro 25,00. Relativamente alla predetta targa non è stata, in ogni caso, trasmessa la presa in carico e/o il buono di consegna;

Totale Euro 830,10

C4) Spese che eccedono l'importo di Euro 100,00 e che ai sensi dell'articolo 27 del regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dovevano essere documentate con fattura.

Rientra in tale fattispecie:

- Spesa contabilizzata sul registro fondo economale al numero scrittura 11 dell'8.02.2019 "*Antivirus e toner*" dell'importo pari

ad Euro 115,00 documentata con ricevuta fiscale.

Totale Euro 115,00

Per tali ragioni il Magistrato istruttore concludeva che la gestione economale meglio specificata in epigrafe è **da dichiarare irregolare:**

Senza ammanco

1) per mancato rispetto della procedura regolamentare sulla costituzione del fondo economale e sui soggetti che vi hanno provveduto; analogamente per procedura e soggetti che operano i rimborsi.

Con ammanco complessivo pari ad Euro 983,44:

2) per spese non ammissibili e/o non giustificate;

3) per spese sostenute in violazione del principio della competenza finanziaria;

4) per spese sostenute in violazione dell'articolo 27 del regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità il quale prevedeva quale documentazione giustificativa di pagamenti eccedenti ed Euro 100,00 la sola fattura.

2. Il **decreto di fissazione udienza** n. 414/2023 e la relazione veniva notificata dall'Università all'agente contabile, a mezzo ufficiale giudiziario, in data 30.10.2023.

3. L'agente contabile effettuava un deposito irregolare in data 26.2.2024; in particolare con la **memoria** eccepiva il difetto di legittimazione passiva individuato, in tesi difensiva, dallo

stesso relatore poiché la nomina sarebbe avvenuta da parte del Direttore del Dipartimento in luogo del Consiglio di Amministrazione; inoltre la comunicazione della nomina ex art. 138 c.g.c. sarebbe avvenuta solo l'11.9.2022.

Sulla costituzione del fondo economale evidenziava, sulla contestazione relativa all'incompetenza, in capo al Direttore del Dipartimento, relativa al potere di costituzione del fondo economale e di nomina dell'agente contabile, che il Cda e il Direttore generale avevano inteso ratificare il provvedimento di costituzione del fondo e nomina dell'agente economo; la volontà del CdA si evincerebbe 1) dall'approvazione del budget di previsione e consuntivo relativo al 2019 da parte del C.d.a.; 2) l'adozione, da parte del Cda, dell'atto di "*Parificazione conti giudiziali agenti contabili*" relativo agli anni 2019-2020 del 3 febbraio 2022.

Mentre quanto al Direttore Generale risulterebbe dalla determina n. 14 dell'11 novembre 2022 nella quale, all'articolo 1, si disponeva che *«in virtù dell'organizzazione interna, dei regolamenti di Ateneo, dei provvedimenti di nomina nel tempo adottati, le funzioni di agenti contabili tenuti alla resa di conto giudiziale dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro sono individuate a decorrere dall'anno 2019, in capo ai soggetti sotto elencati: (...) Pompeo La Banca»*.

Quindi secondo l'agente o vi è difetto di legittimazione passiva o la nomina è stata ratificata e le contestazioni relative al fondo

economale sono prive di fondamento.

Nel **merito** dell'esame delle spese sostenute la memoria indicava che per le spese non individuate nel regolamento esse trovano collocazione in «...*altre spese il cui pagamento per contanti si renda necessario o urgente*» (Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, Art. 27 - Fondo economale, comma 3) purché nei limiti di budget.

I. Con riferimento alle spese documentate ma eseguite in violazione del principio della competenza finanziaria

Rispetto alle scritture nn. 1 e 2 del 17.01.2019 indicava che le due minute (rispettivamente relative alla stampa di alcuni attestati e al pagamento di una raccomandata) si riferiscono a spese documentate ma eseguite, secondo le contestazioni formulate nella relazione del Magistrato istruttore, in violazione del principio della competenza. La contestazione sarebbe infondata in ragione del fatto che le spese in questione sono state sostenute a fine esercizio 2018, quindi dopo la chiusura del fondo economale. Di qui l'esigenza, evidente e insuperabile, di rimborso a inizio esercizio 2019 e faceva riferimento al carattere non inderogabile del principio di annualità della gestione (Sez. Calabria, sentenza n. 16 del 2023, in cui si afferma che «*pur essendovi una formale violazione del principio di annualità della gestione – sostanzialmente essa non può essere addebitata all'agente qualora, nel caso di specie, le spese, sostenute successivamente alla data di interruzione del servizio*

di tesoreria (16 dicembre 2015), fossero indifferibili e urgenti (requisito, questo, che per le forniture ordinarie può provarsi per presunzioni). In caso contrario (dunque in ipotesi di spese differibili e non urgenti, sostenute dopo la chiusura del servizio di tesoreria e imputate all'anno successivo) al contrario, si sarebbe pur sempre al cospetto di una spesa irregolare») e richiamava i regolamenti per la gestione del fondo economale adottati da altri Atenei secondo cui le spese sostenute dopo la chiusura del conto debbono giocoforza essere registrate nel fondo economale del mese di gennaio dell'anno successivo (es. l'art. 9 del Regolamento per la gestione del fondo economale e delle carte di credito dell'Università degli Studi di Trieste: «La gestione del Fondo economale da parte del Consegnatario e dei Sub-consegnatari è unica per tutte le operazioni, che devono essere cronologicamente registrate nell' apposito registro del Fondo economale entro il mese nel quale sono state effettuate, fatta eccezione per eventuali spese sostenute dopo la chiusura del fondo economale del mese di dicembre che saranno registrate nell'apposito registro del Fondo economale del mese di gennaio dell'anno successivo»).

II. Con riferimento alle spese non conformi alle previsioni regolamentari o, comunque, irregolari

2.a Un primo gruppo di contestazioni si riferisce alle spese sostenute per l'invio di telegrammi di cordoglio a docenti e dipendenti e, in un caso, per l'invio di un cuscino di fiori di

cordoglio a una docente per la scomparsa del coniuge.

Nel dettaglio si riferiva alle seguenti scritture: scrittura n. 9 del 05.02.2019, scrittura n. 25 del 16.04.2019, scrittura n. 42 del 17.06.2019; scrittura n. 44 del 19.06.2019, scrittura n. 56 del 28.08.2019, scrittura n. 64 del 16.09.2019, scrittura n. 67 del 23.09.2019, scrittura n. 73 dell'1.10.2019 e indicava che le spese sostenute per i telegrammi si riferiscono alla macro-voce generica del Regolamento di amministrazione e finanza «(...) *altre spese il cui pagamento per contanti si renda necessario o urgente*».

La prassi seguita senza soluzione di continuità in Ateneo fino a tempi recentissimi è stata quella di trasmettere, in caso di lutti familiari, un telegramma al dipendente o docente e, in casi di particolare gravità, provvedere all'invio di un cuscino di fiori e la partecipazione a un lutto deve esprimersi attraverso iniziative celeri, il che ha indotto il Sig. La Banca su indicazione ricevuta peraltro, di volta in volta, della governance del Dipartimento, ad uniformarsi alle prassi invalse in Ateneo.

L'esistenza di tale prassi consolidata sarebbe indirettamente confermata dalla circolare del Direttore generale del 27 settembre 2023, prot. n. 46 (doc. 5), con la quale è stato affermato, evidentemente pro futuro, che le spese per necrologi, telegrammi, manifesti e corone di fiori non possano più considerarsi legittime in quanto non strettamente inerenti alle finalità istituzionali dell'Ateneo (e quindi una inversione rispetto

a prassi ed interpretazioni consolidate).

2.b Sulla seconda contestazione, concerne la scrittura n. 37 del 28.05.2019 relativa al «Rimborso spese di accoglienza professor Bo Edvardsson», associata alla voce generica del Regolamento di Amministrazione e finanza dell'UMG, 10 Art. 27 - Fondo economale, comma 3) «.... *altre spese il cui pagamento per contanti si renda necessario o urgente...*» e correttamente contabilizzata sul capitolo di competenza *“Spese di rappresentanza”* CA. 04.41.02.03 indicava che la spesa era stata effettuata, per necessità e urgenza, dalla prof.ssa Maria Colurcio (prof. ordinario di economia e gestione delle imprese), in occasione di un evento svoltosi in lingua inglese e in presenza di un docente internazionale di elevata professionalità. Sul punto si osservava che *«una spesa di rappresentanza (...) è da ritenere legittima ove sussista uno stretto legame con fini istituzionali dell'ente, e sia necessaria a promuovere l'immagine esterna dell'ente o ad intrattenere doverose relazioni istituzionali con soggetti esterni e non deve rispondere ad esigenze personali dell'amministratore o dei dipendenti»* (ex pluribus C. conti, sez. giur. Toscana, 10.7.2013 n. 6; id., sez. giur. Campania, 11.7.2013 n. 36; id., sez. giur. Friuli V.G., 11.2.2011 n. 12; id., sez. giur. Friuli, 31.10.2010 n. 16; id., sez. II app., 29.3.2002 n. 106)» e tanto era accaduto nel caso di specie in quanto il Professor Edvardsson, docente di Business management presso la Karlstad University, è una figura di spicco nel dibattito

scientifico internazionale relativo alle discipline del management, richiamando il curriculum (doc. 6) e l'invito rivolto al prof. Edvardsson (da cui sono derivate le spese di ospitalità oggetto di contestazione) è stato determinato dalla volontà di promozione delle relazioni dell'UMG con altri Atenei, al fine ulteriore di assicurare al Dipartimento la partecipazione effettiva e significativa al dibattito scientifico anche di livello sovranazionale e investite nell'internazionalizzazione della missione didattica e scientifica dell'Ateneo.

In merito alla scrittura n. 37 precisava, inoltre, che:

1) lo scontrino poco leggibile è dovuto al fatto che per gli scontrini fiscali normalmente viene utilizzata carta termica, la quale per natura tende a schiarirsi nel tempo. L'importo della spesa riportato sullo scontrino emesso dalla ditta Tiramisù (p.i. 0083287079), pari a € 182.50, è stato simbolicamente sbarrato/evidenziato (comunque leggibile) per attirare l'attenzione il problema nella fase di rimborso, in quanto la ditta ha ritenuto di accordare uno sconto (tot. € 160,00 pagato) rispetto a quanto concordato (€ 182,50); la somma ammessa a rimborso, quindi, risulta inferiore (€ 160,00) rispetto al pattuito.

2) Il secondo scontrino per l'importo di € 25.80, emesso dalla ditta Paoletti S.p.A. (p.i. 02150570790) appare più leggibile. L'importo complessivo ammesso a rimborso ammonta a € 185.50. La scarsa leggibilità degli scontrini, per ragioni legate alla mera usura del tempo, è una circostanza molto ricorrente

e, come chiarito dalla giurisprudenza contabile, non idonea a impedire il discarico dell'agente contabile. La Corte dei conti, sez. giurisd. Lombardia, nel decreto n. 831/2022, pur rilevando «*come la copia fotostatica di alcune ricevute, per l'usura del tempo delle stesse, non sia risultata ottimale*», ha disposto il discarico dell'agente puntualizzando che simili punti di criticità «*non siano di per sé ostativi all'approvazione del conto in un approccio sostanzialistico fatto proprio dalla giurisprudenza contabile*».

2.c Quanto alle contestazioni relative alle spese sostenute per il lavaggio delle toghe (scrittura n. 48 del 25.07.2019) indicava che la spesa, effettuata per necessità e urgenza, era stata associata alla macro-voce «*altre spese il cui pagamento per contanti si renda necessario o urgente*» (Regolamento di Amministrazione e finanza dell'UMG, Art. 27 - Fondo economale, comma 3) e contabilizzata sul capitolo di competenza «*... altri materiali di consumo*» CA.04.40.01.01.

Le toghe cui si riferisce la spesa contestata sono quelle utilizzate da docenti non incardinati (per lo più "contrattisti"), che solo occasionalmente prendono parte alle sedute di laurea e si era ritenuto, per elementari esigenze di igiene e decoro, di provvedere al lavaggio delle toghe in questione, soggette a un uso non esclusivo e dunque bisognose di una particolare cura. Ciò a vantaggio non solo dei docenti tenuti ad indossarle, ma anche dell'immagine del Dipartimento, che proprio in occasione delle sedute di laurea entra in contatto con la cittadinanza e con

i potenziali studenti del futuro e indicava che «l'esigenza della gestione di spese c.d. "eкономali", per acquisti di beni di entità limitata che comportano urgenza di liquidazione, trova giustificazione nei principi generali in materia di contabilità pubblica, la cui ratio va individuata nella esigenza di consentire alle amministrazioni pubbliche di far fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per il funzionamento degli uffici, per le quali, il ricorso all'ordinario procedimento di spesa (artt. 182 e ss del TUEL), costituirebbe un impedimento o un ostacolo al buon andamento, in termini 13 di efficienza, efficacia e speditezza, dell'azione amministrativa» (sez. Giur. Veneto, sent. nn. 6/2017, 134/2013).

2.d Quanto alle spese per l'acquisto di codici, manuali e volumi giuridici (scrittura n. 69 del 25.09.2019; scrittura n. 82 del 30.10.2019; scrittura n. 92 del 19.11.2019) veniva richiamato il supporto normativo per la redazione di atti e provvedimenti e per attività alla didattica senza essere incardinati come docenti (tutor, assegnisti, dottorandi e cultori della materia). A conferma si richiamava il verbale del Consiglio di Dipartimento del 24 giugno 2020 (verbale della seduta n. 13 del 2020, doc. 7), nel quale si specifica che i manuali acquistati sono «disponibili per la consultazione presso gli uffici del Dipartimento» e la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 11 del 10.04.2019, p. 22 (doc. 8), che autorizza genericamente la spesa in questione per far fronte alle esigenze di continuità delle attività didattiche.

2.e Quanto alle spese per la realizzazione di due targhe (spese corrispondenti alle scritture n. 88 del 14.11.2019 e n. 96 del 29.11.2019) non annotate e/o in assenza di presa in carico indicava l'agente che le spese in questione non erano state annotate, per mero errore, sui registri di facile consumo del Dipartimento, pur essendo state correttamente contabilizzate nel mod. 23 utilizzato in fase di rendicontazione del conto giudiziale evidenziando che, di norma, il materiale necessario per il funzionamento degli uffici viene preso in carico dal segretario/agente contabile (ciò che in effetti è avvenuto), il quale lo utilizza o lo consegna ai richiedenti all'occorrenza e nell'imminenza degli eventi. In merito alle scritture n. 88 e 96, è presente anche la nota del soggetto organizzatore che ne comunica l'avvenuta consegna (docc. 9 e 15 10) e la nota del Collegio dei Revisori che dà atto della corretta contabilizzazione mediante modello 23 (doc. 11)

2.f. Quanto alle spese superiori a € 100,00 e documentate con scontrino anziché con fattura (scrittura n. 11 del 08.02.2019, scrittura n. 37 del 28.05.2019, scrittura n. 48 del 25.07.2019 scrittura n. 50 del 26.07.2019, scrittura n. 82 del 30.10.2019) veniva indicato che il convenuto aveva agito in assoluta buona fede attivando procedure snelle, oculate e trasparenti e l'errore relativo allo scontrino è stato compiuto dall'agente senza alcuna intenzionalità, trattandosi di acquisti urgenti da cui la mancata richiesta della fattura e, comunque si tratterebbe di una

irregolarità che non ha prodotto ammanco di cassa, in quanto tutte le spese effettuate risultano, comunque, regolarmente giustificate, sebbene mediante scontrino fiscale (Sez. Liguria, sentenza n. 78/2023 *«La responsabilità contabile, quanto ad elementi costitutivi, a prescindere dalla specificità delle obbligazioni che incombono su coloro che hanno maneggio di beni e valori di pubblica pertinenza, si modella sullo stesso paradigma che caratterizza la c.d. responsabilità amministrativa (Corte cost., n. 371/1998) e richiede dunque quale elemento indefettibile la verifica di un danno a carico delle finanze pubbliche».*

III. Sulla carenza del requisito soggettivo del dolo o colpa grave

Richiamava le previsioni di cui all'art.1 l. n. 20/1994 (in materia di dolo e colpa grave, con ogni evidenza riferite soprattutto alla responsabilità amministrativa) che devono applicarsi anche alla responsabilità contabile (Sez. Giur. Sicilia, sentenza n. 614/2019 secondo cui *«va richiamato il principio già affermato da questa Sezione giurisdizionale con la sentenza n. 217/2017 - confermata in sede di gravame con la sentenza della locale Sez. di appello n. 184/2017- , secondo il quale l'agente contabile deve essere discaricato anche nel caso in cui la spesa non sia regolare se nella sua condotta non sia possibile ravvisare l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave. Va infatti considerato che qualora il contabile venga chiamato in giudizio dal pubblico ministero con l'ordinaria azione di responsabilità amministrativa,*

risponderebbe soltanto in caso di dolo o colpa grave».

Quindi l'agente indicava l'assenza di dolo o colpa grave in assenza di un regolamento dedicato per l'appunto all'uso del fondo economale e sempre nella esclusiva e costante volontà di garantire la piena funzionalità del Dipartimento, poiché nessuna consapevolezza vi era in capo al Sig. La Banca sull'irregolarità della costituzione del fondo per atto del Direttore; irregolarità che non era nota neppure al Direttore Generale, che solo nel 2022 ha trasmesso alla Corte la comunicazione della nomina del Sig. La Banca ex art. 138 c.g.c. Indicava che nessun organo accademico aveva riscontrato (fino al 2022, in concomitanza con le prime richieste istruttorie di Codesta Corte) l'irregolarità della costituzione del fondo da parte del Direttore del Dipartimento e la nomina, sempre da parte di quest'ultimo, dell'agente contabile e che non si può quindi ragionevolmente rimproverare al Sig. La Banca di non aver percepito l'irregolarità di un atto che né il Cda (che ha regolarmente approvato il budget annuale e ha parificato il conto relativo all'anno 2019) né il Direttore generale avevano riscontrato come proveniente da un organo incompetente.

L'assenza del regolamento dedicato all'uso del fondo economale avrebbe inoltre privato il convenuto di puntuali indicazioni in merito all'an e al quantum delle spese sostenibili (Sezione giurisdizionale Lazio, nella sentenza/ordinanza n. 1736/2011 ha precisato che *«l'assenza di un regolamento di economato, (...)»*

sicuramente rendeva impossibile il corretto svolgimento della funzione e, ciò, non tanto per la mancata individuazione delle spese sostenibili [...] quanto per l'omessa indicazione del tetto massimo spendibile e dell'eventuale possibilità di procedere a reintegri del fondo in corso di esercizio qualora la disponibilità del medesimo lo richiedesse in presenza di specifici adempimenti da porre in essere»).

Inoltre, richiamava la giurisprudenza (sent. n. 109/2021) secondo cui le spese della gestione economale «costituiscono deroga rispetto al principio generale di necessaria programmazione degli acquisiti, essendo, in linea di massima, dirette a fronteggiare esigenze impreviste inerenti alle attrezzature e al materiale di consumo occorrente per il corretto funzionamento della struttura amministrativa. Detta peculiare modalità di approvvigionamento e spesa, secondo pacifica giurisprudenza, rinviene fondamento nei principi generali in materia di amministrazione e contabilità pubblica, la cui ratio va individuata nella esigenza di consentire alle amministrazioni pubbliche di far fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per il funzionamento degli uffici, per le quali il ricorso all'ordinario procedimento di spesa potrebbe costituire un impedimento o un ostacolo al buon andamento, in termini di efficienza, efficacia e speditezza, dell'azione amministrativa (ex pluribus, Sez. giur. Veneto, n. 134/2013)».

Indicava, dunque, che l'utilizzo del fondo economale trova

adeguata spiegazione nella necessità di assicurare l'ordinaria attività degli organi accademici e non ha comportato risorse e/o spese aggiuntive a carico del budget del Dipartimento, poiché l'apertura del fondo e il suo reintegro riguardano risorse già ripartite nel budget di previsione 2019, approvato dal Consiglio di Dipartimento e poi dal Consiglio di Amministrazione.

Il provvedimento del Direttore sarebbe stato, quindi, un atto indispensabile ed essenziale, finalizzato a non paralizzare l'attività della struttura e le spese sostenute per far fronte alla corretta gestione e organizzazione del Dipartimento con risorse rientranti nel fondo economale che risultano correttamente contabilizzate nel mod. 23 utilizzato in fase di rendicontazione del conto giudiziale e dei capitoli di spesa pertinenti del budget consuntivo, approvato dal Consiglio di Dipartimento e dal Consiglio di Amministrazione.

Non vi sarebbe stato, dunque, alcun ammanco di cassa.

Pertanto, concludeva chiedendo di dichiarare l'insussistenza della legittimazione passiva in capo al Sig. La Banca; in via subordinata il discarico totale dell'agente contabile e in via ulteriormente subordinata una pronuncia di irregolarità della gestione senza addebito o una pronuncia di discarico parziale con riduzione dell'addebito; ove ritenuta la legittimità passiva chiedeva un approfondimento istruttorio e di sentire in udienza l'agente contabile.

4. All' **udienza del 13.3.2024**, disposta l'acquisizione della

documentazione nei relativi fascicoli con ordinanza a verbale, l'Avvocato Giannelli, precisava che si era proceduto in un contesto particolare, in quanto vi era un difetto nel regolamento, riguardante sia la gestione del fondo economale sia le competenze relative alla nomina e che l'Ateneo si era reso conto di operare in un quadro di assenza di indicazioni regolamentari sia sul tipo delle spese sostenibili, sia sugli importi, sia nella situazione emergenziale.

Si riportava alla memoria depositata ed insisteva nelle richieste rassegnate.

La dott.ssa Colafati precisava che l'unico punto riguardante il fondo economale era l'articolo 27 del regolamento di contabilità e che un regolamento specifico era stato adottato solo di recente.

Il Pubblico Ministero concludeva per la irregolarità del conto e si rimetteva al Collegio in merito alla determinazione della misura dell'eventuale ammanco e sussistenza della eventuale colpa grave.

L'agente contabile precisava di aver cercato di operare nel migliore dei modi in assenza di un regolamento, rappresentando che anche a livello centrale non aveva mai avuto indicazioni o circolari che potessero supportarlo nella gestione del conto.

La causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. In via preliminare viene in esame l'**eccezione di difetto**

di legittimazione passiva proposta dall'agente contabile.

Essa viene articolata sul presupposto, indicato dallo stesso istruttore, che la nomina sarebbe avvenuta da parte del Direttore del Dipartimento in luogo del Consiglio di amministrazione; inoltre, la comunicazione della nomina ex art. 138 c.g.c. sarebbe avvenuta solo l'11.9.2022.

Tale eccezione è infondata.

L'agente contabile raccorda la propria posizione (per la quale è convenuto) al dato formale della nomina – o, ancor più correttamente del corretto esercizio di nomina da parte del soggetto indicato come legittimato (Consiglio di Amministrazione) in luogo di quello che vi ha effettivamente provveduto (Direttore del Dipartimento) – e alla tempistica della relativa comunicazione.

In ogni caso, al netto della corretta ricostruzione dell'organo deputato alla nomina (che comunque sarebbe il Direttore Generale ai sensi dell'art. 27 del Regolamento d'Ateneo), ciò che rileva in punto di diritto è l'effettivo maneggio (da cui discende la figura dell'agente contabile “di fatto”; cfr. art. 610 R.D. 827/1934 *“Tutti gli agenti dell'amministrazione che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo Stato, o altre delle quali lo Stato medesimo diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, ovvero debito di materie, ed anche coloro che s'ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti, oltre alle*

dimostrazioni ed ai conti amministrativi stabiliti dal presente regolamento, devono rendere ogni anno alla Corte dei conti il conto giudiziale della loro gestione) del denaro pubblico che costituisce il presupposto per la presentazione del conto; conto che è stato debitamente sottoscritto (nella qualità di economo) dal convenuto, attestandone la paternità.

6. Quanto all'irregolare costituzione del fondo economale, in violazione della disposizione regolamentare di cui all'art 27 punto 2) (*“Il Consiglio di Amministrazione, all'inizio di ciascun esercizio, determina l'entità del fondo a disposizione dell'economo...”*), si registra effettivamente una irregolarità genetica, la quale tuttavia non è intestabile all'agente contabile, quanto all'Amministrazione di appartenenza.

7. Quanto alle spese documentate, ma eseguite in violazione del principio della competenza finanziaria, la difesa rappresentava che tali spese erano state sostenute a fine esercizio 2018, quindi dopo la chiusura del fondo economale. Di qui l'esigenza, evidente e insuperabile, di rimborso a inizio esercizio 2019 (Sez. Calabria, sentenza n. 16 del 2023) qualora alla data di interruzione del servizio di tesoreria (16 dicembre 2015), fossero indifferibili e urgenti (requisito, questo, che per le forniture ordinaria di minimo importo può provarsi per presunzioni), pur essendo comunque irregolari.

8. Venendo all'analisi specifica delle singole voci contestate, l'agente contabile indica che per le spese non

individuare nel regolamento esse trovano collocazione in «...*altre spese il cui pagamento per contanti si renda necessario o urgente*».

Ora, tale previsione (art. 27 del Regolamento) indica certamente un criterio generale per consentire una minima libertà di azione rispetto a situazioni contingibili ed urgenti, evidentemente non differibili, ma il dato testuale evidenzia che si tratta di una previsione residuale e di portata limitata a fattispecie pressoché straordinarie e che dunque devono trovare ampia giustificazione.

Tale lettura deve aver riguardo anche della natura stessa delle spese sostenute e della loro stretta inerenza con l'attività istituzionale, diversamente non potendo avere alcuna giustificazione e, dunque, riconoscimento.

In questo senso, le spese di consumo (fotocopie di documenti inerenti i consigli di Dipartimento, rilegature di documenti e registri ad uso interno) sostenute per necessità e urgenza e associate alla macro-voce generica «*minute spese...ufficio...altre spese il cui pagamento per contanti si renda necessario o urgente...*» sotto un profilo astratto possono trovare giustificazione sia per quanto attiene alla natura della spesa che alla plausibile situazione di necessità ed urgenza (intesa quale spesa contingente).

Parimenti, la voce «*lavaggio toghe*» è comunque riferibile ad attività istituzionali, necessarie per questioni di decoro ed

igiene.

Allo stesso modo le spese per toner, antivirus, ancorché documentate per ricevuta fiscale in luogo di fattura, comunque possono presuntivamente ritenersi inerenti con l'attività istituzionale dell'ente, in quanto mostrano almeno apparentemente quel carattere della necessità e dell'urgenza previsto dal regolamento.

In questo senso trovano coerenza e sono dunque riferibili a compiti istituzionali (e discaricabili) anche le spese per manuali, targhe, etc., la cui verifica, però deve avvenire in concreto; medesimo principio deve essere considerato con riferimento alle spese superiori a € 100,00 documentate con scontrino anziché con fattura, considerato che comunque si tratterebbe di una irregolarità che non ha prodotto ammanco di cassa, in quanto tutte le spese effettuate risultano regolarmente giustificate, sebbene mediante scontrino fiscale e a sostegno di tale tesi viene indicata anche la sentenza della Sezione Liguria, n. 78/2023 (*«La responsabilità contabile, quanto ad elementi costitutivi, a prescindere dalla specificità delle obbligazioni che incombono su coloro che hanno maneggio di beni e valori di pubblica pertinenza, si modella sullo stesso paradigma che caratterizza la c.d. responsabilità amministrativa (Corte cost., n. 371/1998) e richiede dunque quale elemento indefettibile la verifica di un danno a carico delle finanze pubbliche»*).

Nel caso in esame, poi, per le due targhe contestate ("targa

commemorativa Mons. Bertolone” e “targa presidente AIDP”)

l'agente contabile depositava la nota del soggetto organizzatore che ne comunica l'avvenuta consegna e la nota del Collegio dei Revisori che dà atto della corretta contabilizzazione mediante modello 23.

Per contro, non appaiono coperte da giustificazione le **spese sostenute per l'invio di telegrammi di cordoglio.**

Infatti, nella sostanza la spesa non sarebbe né urgente, né soprattutto necessaria. La necessità, essendo un criterio che deroga alla regola stabilità e avendo portata generale deve essere letta in termini rigorosi, per evitare che tale macro-area di spesa diventi eccessivamente elastica consentendo di coprire qualsivoglia voce di spesa.

In questo senso il concetto di necessità deve avere riguardo alla vita dell'ente di appartenenza, alla sua missione istituzionale; spesa senza la quale l'operatività stessa potrebbe risultare compromessa o, comunque, meno efficiente.

La spesa per telegrammi di cordoglio, seppur socialmente utile, non costituisce voce indispensabile (e quindi necessaria) per l'Università.

Pertanto, la circolare del Direttore generale del 27 settembre 2023, prot. n. 46 - con la quale è stato affermato, che le spese per necrologi, telegrammi, manifesti e corone di fiori non potessero più considerarsi legittime - non costituisce una indiretta conferma della legittimità della prassi pregressa, come

sostenuto, quanto sembra piuttosto la necessità di stabilire per il futuro la necessità di evitare la reiterazione di spese non inerenti e necessarie.

Allo stesso modo, oltre al carattere di irregolarità per il pagamento delle **spese (ai sensi dell'art. 26 punto 5) del regolamento d'Ateneo** che prevede siano documentate con fattura le spese superiori ad Euro 100,00), non appaiono rivestire il carattere di necessità ed urgenza il «Rimborso spese di accoglienza professor Bo Edvardsson», considerato anche che in calce alla richiesta della professoressa Colurcio, il prof. Geremia Romano classifica la spesa nell'alveo delle spese di rappresentanza non incluse tra quelle sostenibili con fondi economali.

Infine, quanto all'**elemento soggettivo**, si rappresenta che l'agente contabile risponde ai sensi dell'art. 194 del R.D. 827/1924 (in particolare il comma 1, secondo cui "*Le mancanze, deteriorazioni, o diminuzioni di denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna*").

Ciò premesso il richiamo all'art. 21 del D.L. 76/2020 (limitante

la responsabilità) non troverebbe comunque applicazione poiché comunque riferibile a condotte (peraltro relative alla responsabilità amministrativa) successive alla sua entrata in vigore e la gestione di cui si discute è maturata (comunque per larga parte) in un periodo antecedente.

Alla luce di ciò, confermata l'irregolarità del conto, sussiste l'addebito all'agente contabile, in quanto non discaricabile, delle seguenti voci:

- Spesa contabilizzata sul registro fondo economale al numero scrittura 2 del 17.01.2019 "*Raccomandata per anagrafe prestazioni*" – Euro 5,40 – cfr. ricevuta postale del 13.12.2018.

- Spesa contabilizzata sul registro fondo economale al numero scrittura 9 del 05.02.2019 "*Telegramma di cordoglio per la scomparsa della cognata della professoressa Donatella Monteverdi*" dell'importo pari ad Euro 8,50;

- Spesa contabilizzata sul registro fondo economale al numero scrittura 25 del 16.04.2019 "*Telegramma di cordoglio per la scomparsa del padre delle dipendenti professoresse Paola e Maria Luisa Chiarella*" dell'importo pari ad Euro 8,50;

- Spesa contabilizzata sul registro economale al numero di scrittura 37 del 28 maggio 2019 "*Rimborso spese di accoglienza professor Bo Edvardsson*" dell'importo pari ad Euro 185,80.

- Spesa contabilizzata sul registro fondo economale al numero scrittura 42 del 17.06.2019 "*cuscino di fiori di cordoglio per scomparsa coniuge prof. Giusy Cosco*" dell'importo pari ad Euro

50,00;

- Spesa contabilizzata sul registro fondo economale al numero scrittura 44 del 19.06.2019 “*telegramma di cordoglio scomparsa moglie dipendente dott. Giuseppe Giuliano*” dell’importo pari ad Euro 8,50;

- Spesa contabilizzata sul registro fondo economale al numero scrittura 56 del 28.08.2019 “*telegramma per scomparsa padre dipendente*” dell’importo pari ad Euro 8,50;

- Spesa contabilizzata sul registro fondo economale al numero scrittura 64 del 16.09.2019 “*telegramma per scomparsa mamma del direttore generale*” dell’importo pari ad Euro 8,50;

- Spesa contabilizzata sul registro fondo economale al numero scrittura 67 del 23.09.2019 “*telegramma per scomparsa padre dipendente*” dell’importo pari ad Euro 8,50;

- Spesa contabilizzata sul registro fondo economale al numero scrittura 73 dell’1.10.2019 “*telegramma per scomparsa padre dipendente*” dell’importo pari ad Euro 8,50.

Risulta, quindi, un addebito totale di euro 300,70.

9. Le **spese** seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio iscritto al n. **23783** del Registro di Segreteria:

- dichiara l’irregolarità del conto;

addebitate pari ad € 300,70 in favore dell'Università degli Studi
Magna Graecia di Catanzaro;

-	condanna Pompeo La Banca, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Erario che si liquidano come da nota di segreteria a margine.
---	---

giudizio in favore dell'Erario che si liquidano come da nota di segreteria a margine.

Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 13 marzo 2024.

2024.

Il Relatore	Il Presidente
-------------	---------------

Guido Tarantelli

Luigi Cirillo

Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
----------------------	----------------------

Depositata in segreteria il _18/07/2024

Il Funzionario Responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente

SENTENZA
T

OTALE

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

DOGLIO

zionaric	
----------	--

IMP
€ 4
€ 1
€ 1
€ 4
€ 1
€ 1
€ 1
€ 6

ORTO
